

Art. 172 R.D. 16 marzo 1942, n. 267

Art. 172

Operazioni e relazione del commissario

I. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno dieci giorni prima dell'adunanza dei creditori. Nello stesso termine la comunica a mezzo posta elettronica certificata a norma dell'articolo 171, secondo comma.

II. Su richiesta del commissario il giudice può nominare uno stimatore che lo assista nella valutazione dei beni.